

FIDS
COMUNICATO UFFICIALE DEL GIUDICE SPORTIVO

G.S. N° 16/23

Esaminata	la relazione del Direttore di gara relativa alla competizione denominata: "Campionato Italiano di Categoria 2023", svoltasi a Rimini – Arena 5, in data 9 luglio 2023;
Rilevato	che dalla relazione di gara emerge che è pervenuto un reclamo in competizione (allegato agli atti) concernente la partecipazione della coppia contrassegnata dal n. di gara 40 composta dagli atleti xxxxxxxx – tess xxxxxxxx e xxxxxxxx – tess xxxxxxxx – appartenente all'Asa xxxxxxxx cod xxxxxxxx, nella disciplina <u>Combinata Juvenile (10/11)</u> in classe B2 , pur essendo la suddetta coppia tesserata per la disciplina danze Standard in classe B1 ; la coppia si è classificata in prima posizione;
espletate	le opportune verifiche tramite il data base federale dal quale risulta che effettivamente gli atleti xxxxxxxx e xxxxxxxx sono tesserati per la disciplina danze Standard in classe B1 e quindi partecipando alla competizione <u>Combinata Juvenile (10/11)</u> in classe B2 hanno violato quanto disposto dall'art 6.1.1 comma 3 del Rasf - Parte tecnica generale;
rilevato	inoltre che nella Disciplina Danze Argentine Tango Salon a seguito di un'anomalia nelle iscrizioni, la coppia contrassegnata dal n. di gara 47 , composta dagli atleti xxxxxxxx tess-xxxxxxx e xxxxxxxx – tess xxxxxxxx appartenenti all'Asa xxxxxxxx cod. xxxxxxxx ha partecipato sia nella categoria 45/60 classe A, classificandosi in nona posizione, sia nella categoria 61/oltre (Senior II) classe A, classificandosi in prima posizione;
Constatato	che a seguito di verifiche effettuate tramite l'Ufficio Tesseramento federale, in base all'età anagrafica della coppia summenzionata, l'esatta categoria di appartenenza risulta essere la 61/oltre (Senior II);
Considerato	che a norma dell'art. 31.1 comma 1 del Rasf – parte Tecnica Generale è cura dell'Associazione sportiva l'iscrizione degli atleti alle competizioni ed è responsabilità del Presidente dell'Asa la corretta compilazione delle iscrizioni alle competizioni ed in particolare in merito alle regole di composizione dei gruppi, categorie e classi e dei relativi fuori quota;
Considerato	inoltre che della violazione ascritta ai propri tesserati è chiamata a rispondere, a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell'art.2 comma 3 del Regolamento di Giustizia, l'Asa di appartenenza
Tutto ciò visto e ritenuto	

DELIBERA

- Di infliggere agli atleti xxxxxxxx – tess xxxxxxxx e xxxxxxxx – tess xxxxxxxx la sanzione dell'ammonizione con diffida;

- di infliggere al tesserato xxxxxxxxxxxx tess xxxxxxxxxxxx in qualità di Presidente dell'Asa xxxxxxxxxxxx cod xxxxxxxx la sanzione dell'ammonizione con diffida;
- di infliggere all'Asa xxxxxxxxxxxx cod xxxxxxxxxxxx, la sanzione dell'ammenda di Euro 150.00 (centocinquanta/Euro);
- di estromettere dalla competizione Combinata Juvenile (10/11) classe **B2**, la coppia contrassegnata dal n. di gara **40**, classificatasi in prima posizione;
- Di infliggere agli atleti xxxxxxxxxxxx tess- xxxxxxxxxxxx e xxxxxxxxxxxx – tess xxxxxxxxxxxx la sanzione dell'ammonizione;
- di infliggere alla tesserata xxxxxxxxxxxx tess xxxxxxxxxxxx in qualità di Presidente dell'Asaxxxxxxxxxx- cod. xxxxxxxxxxxx la sanzione dell'ammonizione con diffida;
- di infliggere all'Asa xxxxxxxxxxxx cod. xxxxxxxxxxxx la sanzione dell'ammenda di Euro 150.00 (centocinquanta/Euro);
- di estromettere dalla competizione Danze Argentine - Tango Salon categoria 45/60 classe A la coppia contrassegnata dal n. di gara **47**.

Si comunica che le ammende di cui alla presente delibera dovranno essere versate entro 30 gg. Dalla pubblicazione del Comunicato **con bonifico** sul c/c 8857 intestato a Federazione Italiana Danza Sportiva - BNL Banca Nazionale del Lavoro - Ag.Coni - Via Costantino Nigra 15 - 00135 Roma. - **IBAN: IT56J010050330900000008857-**
Copia dell'avvenuto versamento dovrà essere inoltrata via email all'indirizzo: giudicesportivo@fids.it.

Roma/ Rimini 10 luglio 2023

Il segretario

Paola Gatta

Il Giudice Sportivo

Avv. Marco Molaioli